



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/10/2021 (punto N 14)

Delibera

N 1002

del 04/10/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnazione dotazione finanziaria, determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti - Campagna 2021/2022. Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022

Presenti

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Eugenio GIANI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	ALL A

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3, del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Richiamato il decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Vista la nota Ares (2019)7875001 del 20 dicembre 2019 con la quale la Commissione Europea ha ricordato agli Stati membri che il finanziamento da parte dell'Unione del programma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino al 31 dicembre 2020 e che, per gli anni successivi, il finanziamento dell'Unione dipenderà dalla decisione futura in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, "che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo";

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l’art. 6 dell'allegato I, in cui ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2021;

Visto il decreto ministeriale n. 115575 del 10 marzo 2021 avente per oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022”, con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad Euro 323.883.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a Euro 28.416.029,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 556 del 24/05/2021 avente per oggetto “regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013- OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni per l’applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2021/2022. Modificazioni alla Deliberazione Giunta Regionale n.729 del 15 giugno 2020”, con la quale è stata attivata la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti della campagna 2021/2022, destinandole risorse per Euro 15.416.029,00;

Vista la nota di ARTEA n. 360752 del 16/09/2021 con la quale viene segnalato un ulteriore fabbisogno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti rispetto alle risorse assegnate con la deliberazione n. 556/2021 sopra citata, pari ad Euro 3.600.000,00;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell’importanza della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la realtà produttiva vitivinicola toscana e della necessità di utilizzare

interamente le risorse assegnate alla Regione Toscana con il decreto ministeriale n. 115575/2021 sopra richiamato entro il 15/10/2021, destinare a tale misura le risorse richieste da ARTEA con la nota sopra citata, pari ad Euro 3.600.000,00;

Rilevato pertanto che complessivamente alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022 vengono assegnate risorse pari ad Euro 19.016.029,00, derivanti dalla precedente assegnazione di Euro 15.416.029,00 fatta con la deliberazione regionale n. 556/2021 sopra citata e dall'assegnazione fatta con il presente atto;

Ritenuto altresì opportuno destinare le risorse residue destinate alla Regione Toscana per la realizzazione del Programma nazionale di sostegno, pari ad Euro 9.400.000,00, alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, al fine di utilizzare complessivamente tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana con il decreto ministeriale n. 115575/2021 sopra citato;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse comunitarie destinate a questa misura, non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della promozione vengono direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA;

Ritenuto pertanto di attivare per la campagna 2021/2022 con le risorse di cui sopra, la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, per rispondere alla necessità di affermazione sui mercati esteri delle produzioni regionali;

Richiamata la propria deliberazione n. 1583 del 14/12/2020 avente per oggetto “ regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013– Deliberazioni Giunta Regionale n. 1336 del 26 ottobre 2020 relativa alle determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti – Campagna 2020/2021 . Integrazioni.” con la quale, fra l'altro, si dispone che, al fine di garantire adeguate tempistiche per l'effettuazione dei controlli da parte di AGEA, la liquidazione delle domande di saldo relative ai progetti finanziati a valere sulla campagna 2019/2020 avvenga nell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, ossia a partire dal 18 ottobre 2021;

Vista la PEC n. 235882 del 01/06/2021, con la quale questa Amministrazione ha richiesto ad AGEA di voler comunicare l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per assolvere al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo, ai soggetti beneficiari dei contributi per i progetti regionali, afferenti all'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, al fine di effettuare una puntuale programmazione economica per l'esercizio finanziario corrente;

Vista la nota dell'8/07/2021, prot. n. 48975, con la quale AGEA precisa che risultano richieste di liquidazione sotto forma di saldo per i progetti regionali per l'importo complessivo di Euro 99.308,22, relativamente alla campagna 2019/2020;

Ritenuto necessario riservare, sull'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, la somma di Euro 99.308,22 per la liquidazione dei saldi dei progetti regionali della campagna 2019/2020;

Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo disponibile per i progetti regionali presentati sulla misura dell'OCM Vino promozione, con riferimento all'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, è pari a Euro 9.300.691,78, da destinare alla copertura degli anticipi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative della misura “promozione” di cui all'articolo 45 del

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (di seguito decreto ministeriale);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 6986 del 2 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;

Visto il decreto ministeriale n. 9313510 del 13/09/2020 avente per oggetto “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 249034 del 28/05/2021, recante “OCM VINO, misura “promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante «OCM VINO, misura “promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali n. 362715 del 10/08/2021 recante “ OCM VINO, misura “promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;

Richiamato il decreto dirigenziale del Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. promozione n. 14883 del 26/08/2021 avente per oggetto “regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Recepimento del decreto ministeriale n. 360369 del 6 agosto 2021 avente per oggetto “OCM VINO, misura promozione nei Paesi terzi – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali n. 376627 del 26/08/2021 recante “OCM Vino - Misura “promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, (di seguito avviso nazionale);

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l’applicazione della misura della promozione sul territorio regionale, in considerazione che, secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 249034/2021, sopra citato, che deroga a quanto stabilito all’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019, il termine ultimo entro cui AGEA stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti è il 28 febbraio 2022, consentendo così alle imprese interessate di programmare la propria attività;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al comma 1 lettere a) progetti nazionali, b) progetti regionali e c) progetti multiregionali del medesimo articolo 5;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che le Regioni possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, in quanto, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, sul territorio regionale risultano presenti imprese che per la molteplicità di tipologie di vino prodotte hanno necessità di diversificare la propria strategia di marketing, rivolgendosi a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi con progetti distinti;

Ritenuto pertanto che il medesimo soggetto proponente o soggetto partecipante possa presentare o partecipare a più progetti regionali, purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati di Paesi terzi diversi;

Visto l'articolo 5 del decreto ministeriale ed in particolare la lettera c) del comma 1, in cui si dispone che possono essere ammessi a finanziamento anche i progetti multiregionali, nonché il comma 3 dell'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale, che dà facoltà alle Regioni di attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso;

Considerato che la riserva dei fondi della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero per il finanziamento dei progetti multiregionali ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto ministeriale è pari a tre milioni di Euro, e che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale, le Regioni che decidono di partecipare ai progetti multiregionali devono garantire un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale e che, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale, fino a un massimo del 50% del contributo richiesto;

Considerato altresì che, in attuazione della lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, anche per la campagna 2021/2022 sono ammissibili a finanziamento anche i progetti a valere sui fondi di quota nazionale, dando quindi ai soggetti interessati la possibilità di presentare progetti nazionali che coinvolgono più Regioni;

Considerato che, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, il fabbisogno sulla misura della promozione nell'ambito della Regione Toscana è generalmente molto elevato;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato, non attivare i progetti multiregionali, al fine di destinare le risorse regionali esclusivamente al finanziamento di progetti regionali;

Visto il comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale, in cui si dispone che i progetti hanno una durata massima di tre anni, dando facoltà alle Regioni di stabilire nei propri avvisi una durata massima inferiore per i progetti regionali;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che i progetti regionali debbano concludersi al massimo entro il 31 dicembre 2022, in attuazione a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 dell'avviso nazionale, in cui si dispone che i progetti hanno durata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo, mentre qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1 marzo 2022 al 30 agosto 2022;

Visto il comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale, in cui vengono definiti i criteri di priorità in base ai quali devono essere valutati i progetti ammissibili;

Rilevato che, secondo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto ministeriale, le Regioni possono quantificare il peso dei singoli criteri di priorità, fermo restando che, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 11, la valutazione dei progetti ammissibili avviene attribuendo ai criteri da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti;

Rilevato altresì che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto ministeriale, i punteggi massimi dei criteri di priorità di cui alle lettere c), d) e), f) g) e h), del comma 1 dell'art. 11, devono avere un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità di cui alle lettere a) e b);

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di attribuire una propria ponderazione ai criteri di priorità, al fine della predisposizione dell'elenco dei soggetti proponenti ammissibili a contributo, nonché di definire i criteri di priorità da valorizzare in caso di parità di punteggio nella graduatoria dei soggetti proponenti ammissibili, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto ministeriale;

Visto l'articolo 13 del decreto ministeriale ed in particolare il comma 6, nel quale si dispone che, per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i 3 milioni di Euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, dando facoltà alle Regioni di fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo un limite massimo di contributo pubblico spettante per ciascun progetto nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza 2021/2022, non superiore a Euro 650.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, in considerazione della necessità di garantire il finanziamento di un numero di progetti tali da assicurare l'efficacia della misura;

Visto il comma 7 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, così come modificato dall'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 360369/2021, nel quale si dispone quanto segue:

- per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 500.000,00 Euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo;

- qualora il Paese terzo a cui è destinato il programma sia un mercato emergente, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 120.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 240.000,00 Euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo;

Rilevato altresì che al medesimo comma 7 dell'articolo 13 del decreto ministeriale si dà facoltà alle Regioni di fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022 per i progetti regionali quanto segue:

- il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 60.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente, ed a 20.000,00 Euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo non emergente, qualora il progetto

sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi non emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 60.000,00 di contributo;

- qualora il Paese terzo a cui è destinato il progetto sia un mercato emergente di cui all'allegato R all'avviso nazionale, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 30.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente, ed a 10.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o mercati di Paesi terzi emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 30.000,00 di contributo;

- qualora il progetto sia rivolto sia a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non emergenti che a mercati emergenti di Paesi terzi, il limite minimo complessivo per progetto è di € 60.000,00 di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per Paese terzo e per mercato di Paese terzo (emergente o non emergente) sopra indicati,

in quanto ritenuti limiti adeguati per la realtà vitivinicola toscana;

Visto l'avviso nazionale ed in particolare l'articolo 5, comma 1, in cui si dispone che i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 750.000 litri, e che, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 75.000 litri;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 5 dell'avviso nazionale, in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, diversi da quelli sopra indicati, ma comunque superiori a 50 ettolitri per ciascun soggetto partecipante;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, al fine di garantire il finanziamento di un congruo numero di progetti e la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese, stabilendo quanto segue:

- i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri;

- nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri per ciascun soggetto partecipante;

Visto il comma 7 dell'articolo 5 dell'avviso nazionale, in cui si dispone che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato

del Paese terzo destinatario non emergente, un contributo minimo pari a Euro 15.000,00 e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 10.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Visto altresì il comma 8 dell'articolo 5 del medesimo avviso nazionale, in cui si dispone che per i Paesi emergenti elencati nell'allegato R al medesimo avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario, un contributo minimo pari a Euro 7.500,00, e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 5.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute;

Visto il comma 9 del medesimo articolo 5 dell'avviso nazionale in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare contributi minimi per soggetto diversi rispetto a quelli sopra richiamati;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente, un contributo minimo pari a Euro 2.000,00, al fine di garantire la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Ritenuto altresì opportuno di avvalersi di tale facoltà, anche per i progetti rivolti ai paesi emergenti, stabilendo che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese emergente o mercato del Paese emergente destinatario, un contributo minimo pari a Euro 1.000,00, al fine di garantire la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese, e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente o mercato del Paese emergente non vengono riconosciute;

Considerato che secondo quanto previsto all'articolo 26, commi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 sopra richiamato, i beneficiari del sostegno possono chiedere il versamento di un anticipo all'organismo pagatore competente, se tale possibilità è prevista nel programma nazionale di sostegno in conformità dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, e che l'importo dell'anticipo è limitato all'80 % del contributo dell'Unione;

Tenuto conto che il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023 sopra richiamato, stabilisce che i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso e che l'importo rimanente del contributo viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, sui mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi;

Tenuto conto che oltre alle difficoltà dovute alla pandemia mondiale di COVID-19 gli operatori del settore vitivinicolo subiscono ancora le gravi conseguenze della turbativa del mercato e

dell'accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell'Unione imposti dagli Stati Uniti nell'ottobre 2019;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale previsto dalla misura promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino per sostenere le aziende del settore vitivinicolo e favorire dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore, stabilire che, qualora il fabbisogno ammissibile superi le risorse assegnate alla misura, la percentuale dell'anticipo erogabile debba essere definita tra l'80% e il 60% al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande ritenute ammissibili;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "Determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti – Campagna 2021/2022";

Visto il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale, in cui si dispone che i progetti di promozione regionali devono essere presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate dalle Regioni mediante un proprio avviso, adottato in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10;

Ritenuto di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione" di adottare con successivo atto l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale, per la campagna 2021/2022, al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso nazionale adottato dal Ministero con il decreto del direttore generale n. 376627/2021;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 340 del 29/03/2021 avente per oggetto "Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l'anno 2021: espressione dell'assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2021-2023 (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008)", con la quale fra le attività istituzionali a carattere continuativo facenti capo a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2021 con proiezione triennale 2021-2023 (ai sensi dell'articolo 3 bis, della L.R. 28/2008), al punto 2 della programmazione regionale, è stata inserita l'attività di "Supporto e assistenza tecnica per l'attuazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) 1308/2013 (OCM Unica), finalizzato alla elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili e gestione delle eventuali varianti";

Visto il decreto dirigenziale del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico, n. 5448 del 02/04/2021 avente per oggetto "Piano attività 2021 di Sviluppo Toscana Spa – Assunzione impegni di spesa per le attività istituzionali continuative della Programmazione regionale";

Visto il comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, che prevede l'istituzione presso le Regioni di appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati;

Ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti sopra richiamato, ai sensi della lettera k bis) dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2009;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23/09/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di assegnare, per la campagna 2021/2022, alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ulteriori risorse pari ad Euro 3.600.000,00, che si sommano all'importo assegnato alla medesima misura con la deliberazione regionale n. 556 del 24/05/2021, pari ad Euro 15.416.029,00, portando ad Euro 19.016.029,00 l'ammontare complessivo delle risorse assegnate a tale misura;
- 2) di assegnare la somma complessiva di Euro 9.400.000,00 alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2021/2022, destinando la somma di Euro 99.308,22 per la copertura dei saldi della campagna 2019/2020 e la somma di Euro 9.300.691,78 per la copertura degli anticipi relativi alla campagna 2021/2022;
- 3) di attivare, per la campagna 2021/2022, con le risorse di cui al precedente punto 2), la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;
- 4) di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, qualora il fabbisogno ammissibile sulla misura della promozione superi le risorse assegnate alla misura medesima, la percentuale dell'anticipo erogabile venga definita tra l'80% e il 60% sulla base delle domande presentate ritenute ammissibili;
- 5) di adottare, per la campagna 2021/2022, le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, nonché per la definizione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di non attivare i progetti multiregionali;
- 7) di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. promozione" di adottare, con successivo atto, per la campagna 2021/2022, l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e successive modifiche, concernente "OCM Vino - Modalità attuative della misura "promozione" di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013", al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale n. 376627 del 26/08/2021 (avviso nazionale);
- 8) di dare mandato al Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 3893/2019;
- 9) di rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale n. 3893/2019 e successive modifiche e con il decreto direttoriale n. 376627 del 26/08/2021;

Il presente atto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI